

STATUTO

CENTRO STUDI ARTUSI S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN PRISCO CE VIALE EUROPA
SNC

Numero REA: CE - 314431

Codice fiscale: 04288600614

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2020 - Statuto completo	2
--	---

	delle Imprese di Caserta 04288600614, n. REA: CE-314431; ca-	
	pitale sociale euro 14.000,00 interamente sottoscritto e ver-	
	sato.	
	VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 14 MAGGIO 2020	
	FOGLIO DELLE PRESENZE	
	* FABOZZI GIUSEPPINA, nata a S. Maria C.V. il 3 aprile 1964	
	- PRESENTE - firmato: FABOZZI GIUSEPPINA	
	* DI SIVO GAETANO, nato a Marcianise il 28 gennaio 1957 -	
	PRESENTE - firmato: DI SIVO GAETANO	
	* PALMIERI ALDO, nato a Caserta il primo gennaio 1970 - PRE-	
	SENTE - firmato: PALMIERI ALDO	
	* ZITO MICHELE, nato a Capua il 26 dicembre 1959 - PRESENTE -	
	firmato: ZITO MICHELE	
	* IANNOTTI GIANCARLO, nato a Napoli il 25 ottobre 1969 - PRE-	
	SENTE - firmato: IANNOTTI GIANCARLO	
	firmato: FABOZZI GIUSEPPINA - Notaio GENNARO FIORDILISO - C'è	
	sigillo.	
	Allegato "B" - Rep. n. 101170 - Racc. n. 23004	
	STATUTO	
	"CENTRO STUDI ARTUSI S.R.L. - IMPRESA SOCIALE"	
	DENOMINAZIONE:	
	ARTICOLO 1) E' costituita ai sensi e per gli effetti di cui	
	al D.Lgs.n.112/2017 (Disciplina dell'impresa sociale) una so-	
	cietà a responsabilità limitata denominata "CENTRO STUDI AR-	
	TUSI S.R.L. IMPRESA SOCIALE".	

	Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza e' ob-	
	bligatorio l'uso della locuzione "impresa sociale".	
	SEDE	
	ARTICOLO 2) La societ� ha sede nel comune di San Prisco (CE).	
	L'indirizzo completo della sede sociale e' comunicato al com-	
	petente Registro delle Imprese nei modi e termini di cui	
	all'articolo 111 ter delle Disposizioni per l'attuazione del	
	Codice civile.	
	La societ� attraverso gli organi a ci� competenti potr� isti-	
	tuire ovvero sopprimere altrove, in Italia, sedi secondarie,	
	succursali, filiali, agenzie e rappresentanze.	
	OGGETTO	
	ARTICOLO 3) La societ�, nel rispetto della normativa di tem-	
	po in tempo vigente e delle prescritte autorizzazioni ed abi-	
	litazioni, con espressa e tassativa esclusione di tutte quel-	
	le attivit� per legge riservate, ha per oggetto esclusivo le	
	attivit� nei seguenti settori, nei limiti e secondo le moda-	
	lit� di legge:	
	- la gestione, in proprio e per conto terzi, di scuole di o-	
	gni ordine e grado, di scuole di danza, di scuole di musica,	
	di iniziative didattiche in genere, di biblioteche e libre-	
	rie, di strutture volte alla pubblicazione di giornali, rivi-	
	ste, libri ed opere di divulgazione, in genere ed anche in	
	campo scientifico, a mezzo stampa e con ogni altro mezzo an-	
	che informatico e telematico;	

	- la gestione, in proprio e per conto terzi, di università e	
	formazione universitaria e post-universitaria;	
	- l'organizzazione e la gestione di congressi, convegni, con-	
	ferenze, assemblee, stage e seminari, borse di studio, premi	
	letterari e scientifici, fornendo servizi annessi, quali pub-	
	blicazione atti, traduzioni eccetera, oltre a quanto necessa-	
	rio per la migliore realizzazione degli stessi;	
	- l'organizzazione e la gestione di attività di formazione	
	professionale di qualsiasi tipo e specie, finanziata ed auto-	
	finanziata, con fondi regionali e/o europei, e di corsi di o-	
	rientamento in genere, compreso l'allestimento di strutture	
	organizzative nell'ambito delle quali ospitare corsi anche u-	
	niversitari, nonché corsi e certificazioni informatiche, ser-	
	vizi di erogazione di crediti formativi, corsi linguistici,	
	corsi connessi alle professioni sanitarie, master, corsi di	
	perfezionamento, abilitazioni e corsi di preparazione a con-	
	corsi;	
	- la gestione di strutture organizzative volte all'accoglienza	
	di immigrati, anziani, minori, persone con disabilità o	
	comunque non autosufficienti, nonché di case di riposo, case-	
	famiglia e centri di recupero;	
	- l'organizzazione e la gestione di attività sportive e com-	
	merciali quali bar, pizzerie, ristoranti e palestre, anche	
	per conto terzi.	
	La società, comunque, si inibisce espressamente il compimento	

	di funzioni riservate in modo esclusivo dalla legge agli i-	
	scritti agli albi professionali e dovrà avvalersi, qualora	
	sia necessario per i servizi suddetti, di professionisti	
	all'uopo abilitati ed iscritti negli appositi albi, nel ri-	
	spetto delle inderogabili norme di legge, allo scopo di con-	
	seguire l'oggetto sociale e quindi in funzione strumentale e	
	non prevalente.	
	Restano dunque escluse tutte quelle attività che la legge ri-	
	serva agli iscritti in appositi albi professionali, o per le	
	quali la legge richiede speciali autorizzazioni o qualifiche	
	di cui la qui costituita società sia sprovvista, nel qual ca-	
	so la società si propone di svolgere le sole attività di ca-	
	rattere organizzativo strumentali ai settori di attività in-	
	nanzi indicati.	
	Per l'espletamento dell'attività sociale la società può, in	
	via secondaria, con esclusione delle attività riservate ex	
	leggi nn. 1/1991 e 197/1991, e d.lgs. nn. 385/1993 e 58/1998:	
	a) compiere operazioni commerciali, industriali ed immobilia-	
	ri, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mo-	
	bili anche registrati, immobili e diritti immobiliari;	
	b) richiedere qualsiasi forma di finanziamento ad istituti di	
	credito, banche, società e privati;	
	c) assumere partecipazioni ed interessenze in società ed im-	
	prese nel rispetto delle disposizioni di legge, ed in ogni	
	caso non a fini di collocamento;	

	d) partecipare a consorzi e raggruppamenti di imprese.	
	Per l'espletamento dell'attività sociale la società potrà inoltre:	
	- contrarre mutui e ricorrere qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, con Banche, con società e privati, all'uopo concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali;	
	- compiere qualsiasi operazione commerciale;	
	- assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi attività affine, analoga o connessa alla propria, ma non ai fini di collocamento.	
	Sono tassativamente escluse l'attività professionale, riservata ai sensi della vigente normativa, l'esercizio in via professionale delle attività di sollecitazione e raccolta del pubblico risparmio, e/o erogazione del credito, l'esercizio in misura prevalente o nei confronti del pubblico delle attività previste come riservate dal decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, l'erogazione del credito al consumo, l'esercizio dell'attività di leasing finanziario e in genere l'attività riservata dalla legge alle società di intermediazione mobiliare e finanziaria.	
	La società può, infine, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con enti pubblici, istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali, nonché accordare fidejussioni, avalli e garanzie	

	reali a favore di terzi.	
	3.1 L'assunzione di partecipazioni in altre imprese non è	
	consentita, se per la misura e per l'oggetto della participa-	
	zione medesima, ne risulta sostanzialmente modificato l'og-	
	getto sociale. L'assunzione di partecipazioni comportanti una	
	responsabilità illimitata deve essere previamente deliberata	
	dall'assemblea dei soci.	
	DURATA	
	ARTICOLO 4) La durata della società è fissata fino al 31 di-	
	cembre 2050 salvo proroga o anticipato scioglimento.	
	DOMICILIO DEI SOCI	
	ARTICOLO 5) Il domicilio dei soci per quel che concerne i	
	rapporti con la società si intende eletto a tutti gli effetti	
	di legge presso il domicilio risultante dal libro soci.	
	CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTI DEI SOCI	
	ARTICOLO 6) Il capitale sociale e' fissato in euro 14.000,00	
	(quattordicimila virgola zero zero) e potrà essere aumentato	
	anche mediante conferimenti diversi dal denaro, osservando le	
	disposizioni di legge.	
	I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo ammini-	
	strativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carat-	
	tere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanzia-	
	menti e che non costituiscano raccolta di risparmio tra il	
	pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in ma-	
	teria bancaria e creditizia.	

	In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme	
	potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali per-	
	dite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale sociale	
	di qualunque importo, e ciò previa conforme unanime delibera	
	assembleare.	
	Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trovano applica-	
	zione le disposizioni previste dalla normativa vigente.	
	ARTICOLO 7) In caso di decisione di aumento del capitale so-	
	ciale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto	
	di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi	
	possedute.	
	E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente	
	nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato	
	anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi,	
	salvo che nel caso di cui all'articolo 2482 ter codice civi-	
	le; in tal caso, così come nel caso di decisione di aumento	
	del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con	
	conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione,	
	spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il di-	
	ritto di recesso ai sensi della legge.	
	PARTECIPAZIONI E LORO TRASFERIMENTO	
	ARTICOLO 8) Le quote possono appartenere anche ad un unico	
	socio.	
	ARTICOLO 9) Le quote sono tutte nominative. Il loro trasferi-	
	mento ha effetto di fronte alla società dal momento dell'i-	

	scrizione nel libro dei soci. L'iscrizione del trasferimento	
	nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o	
	dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino	
	il trasferimento e l'avvenuto deposito presso l'ufficio del	
	registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita	
	la sede sociale.	
	Le partecipazioni sono liberamente trasferibili sia per atto	
	tra vivi che per successione a causa di morte.	
	Nel caso di morte di uno dei soci, i suoi eredi o aventi cau-	
	sa dovranno delegare uno solo di essi per i rapporti con la	
	società.	
	LAVORO NELL'IMPRESA SOCIALE	
	ARTICOLO 10) Ai lavoratori nell'impresa sociale non può esse-	
	re corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore	
	a quello previsto dai contratti ed accordi collettivi appli-	
	cabili.	
	In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipen-	
	denti dell'impresa sociale non può essere superiore al rap-	
	porto indicato dalla normativa di riferimento.	
	E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il	
	numero dei volontari impiegati nell'attività di impresa, dei	
	quali l'impresa sociale deve tenere apposito registro, non	
	può essere superiore a quello dei lavoratori, salvo diversa	
	disposizione di legge. L'impresa sociale deve assicurare i	
	volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa	

	medesima contro gli infortuni e le malattie connesse allo	
	svolgimento della attività stessa, nonchè per la responsabi-	
	lità civile verso terzi.	
	L'impresa sociale favorisce la partecipazione attiva dei la-	
	voratori all'organizzazione aziendale.	
	I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo presti-	
	no la loro opera, hanno i diritti di informazione, consulta-	
	zione e partecipazione nei termini e con le modalità specifi-	
	cate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di	
	amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti.	
	Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel	
	bilancio sociale.	
	DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEE	
	ARTICOLO 11) I soci decidono sulle materie riservate alla lo-	
	ro competenza dalla legge e dal presente statuto nonchè sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rap-	
	presentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono	
	alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le mate-	
	rie di cui al secondo comma dell'articolo 2479 del codice ci-	
	vile nonchè la decisione su eventuali provvedimenti di dinie-	
	go di ammissione o di esclusione di soci.	
	ARTICOLO 12) Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al	
	successivo articolo 13), sono adottate mediante consultazione	
	scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.	

	Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione	
	scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- la menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale,	
	se nominato;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti, contrari o astenuti e,	
	su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della lo-	
	ro contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che a-	
	stenuti o contrari.	
	Anzichè redigere apposito documento, le decisioni con le re-	
	lative menzioni e sottoscrizioni potranno essere iscritte di-	
	rettamente sul libro delle decisioni dei soci.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per i-	
	scritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- la menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale,	
	se nominato.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	

	i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmet-	
	tere alla società apposita dichiarazione scritta in calce al-	
	la copia del documento ricevuto, nella quale dovranno espri-	
	mere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'asten-	
	sione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della con-	
	trarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci	
	entro il suddetto termine equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni di cui sopra potranno avvenire con qualsiasi	
	mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro	
	della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la po-	
	sta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai so-	
	ci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo	
	di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati	
	dai soci medesimi e che risultino dal libro soci.	
	ARTICOLO 13) Nelle materie di cui ai numeri 4) e 5) del se-	
	condo comma dell'articolo 2479 del codice civile nonchè in	
	tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente sta-	
	tuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o	
	un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capi-	
	tale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate	
	mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo	
	collegiale.	
	ARTICOLO 14) L'assemblea legalmente convocata e regolarmente	
	costituita rappresenta l'universalità dei soci.	
	Le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statu-	

	to e della legge, obbligano tutti i soci compresi gli assenti	
	e/o i dissenzienti.	
	ARTICOLO 15) L'assemblea deve essere convocata dall'ammini-	
	stratore unico o dal consiglio di amministrazione nella sede	
	sociale o altrove secondo quanto sarà indicato nell'avviso di	
	convocazione.	
	Nell'avviso può essere prevista un'eventuale seconda convoca-	
	zione.	
	L'assemblea deve essere convocata con lettera raccomandata	
	ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto	
	pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel	
	domicilio risultante dal libro dei soci o altro recapito da-	
	gli stessi comunicato e che risulti espressamente dal libro	
	soci.	
	Nell'avviso dovranno essere indicati giorno, luogo ed ora	
	dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare. Ana-	
	loghe indicazioni devono essere evidenziate per l'eventuale	
	seconda convocazione.	
	Sono valide, tuttavia, le assemblee anche in mancanza di con-	
	vocazione, se si verificano tutti i presupposti previsti dal-	
	la legge.	
	In tale ipotesi, tuttavia, ciascuno dei partecipanti può op-	
	porsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.	
	ARTICOLO 16) L'assemblea deve essere convocata almeno una	
	volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro i termi-	

	ni previsti dalla legge.	
	Qualora particolari esigenze lo richiedano, nel rispetto del-	
	le norme di legge, l'assemblea per l'approvazione del bilan-	
	cio può essere convocata anche oltre il termine previsto dal-	
	la legge ma comunque non oltre centottanta giorni.	
	L'assemblea e' inoltre convocata quando l'organo amministra-	
	tivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dai	
	soci a sensi di legge.	
	ARTICOLO 17) Hanno diritto di intervenire all'assemblea i so-	
	ci che risultano iscritti nel libro dei soci.	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di	
	legge. I documenti relativi devono essere conservati dalla	
	società.	
	ARTICOLO 18) L'assemblea e' presieduta dall'amministratore u-	
	nico o dal presidente del consiglio di amministrazione o da	
	altra persona scelta dai soci presenti. Il presidente	
	dell'assemblea nomina un segretario scelto anche fra estra-	
	nei. Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal	
	presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	firmato dal presidente, dal segretario o dal notaio.	
	ARTICOLO 19) Le decisioni dei soci sono prese con il voto fa-	
	vorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà	
	del capitale sociale.	
	L'assemblea e' regolarmente costituita e delibera con le pre-	

	senze e le maggioranze previste dalla legge, sia per la prima	
	che per la seconda convocazione.	
	I soci hanno diritto di voto proporzionale alla propria par-	
	tecipazione.	
	Le assemblee qualora se ne ravvisi la necessità o anche solo	
	l'utilità o l'opportunità, possono essere validamente tenute	
	con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti,	
	audio/video collegati purchè ricorrano le seguenti condizioni:	
	- siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buo-	
	na fede e di parità di trattamento dei soci;	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la	
	legittimazione delle persone presenti agli altri capi del vi-	
	deo, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e pro-	
	clamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	sia consentito agli intervenuti di partecipare, in tempo rea-	
	le, alla discussione e alla votazione simultanea sugli argo-	
	menti posti all'ordine del giorno e di visionare, consultare,	
	ricevere e trasmettere documentazione;	
	- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video colle-	
	gati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno	
	affluire.	

	Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera con-	
	vocata nel luogo ove sono presenti il presidente ed il sog-	
	getto verbalizzante (segretario o notaio).	
	ARTICOLO 20) Le decisioni dei soci che incidono direttamente	
	sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei	
	servizi prodotti o scambiati devono essere approvate anche	
	dall'assemblea speciale degli appartenenti dei lavoratori in-	
	quadrati nell'impresa sociale e/o i destinatari dell'attività	
	sociale.	
	AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA	
	ARTICOLO 21) La società potrà essere amministrata, alternati-	
	vamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione	
	della nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio di amministrazione composto da un minimo	
	di tre ad un massimo di sette membri, secondo il numero esat-	
	to che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;	
	Gli amministratori possono essere soci o non soci.	
	Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico	
	oppure il consiglio di amministrazione.	
	Ai sensi del D.Lgs.n.112/2017, l'assunzione della carica di	
	amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requi-	
	siti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:	
	- assenza di precedenti penali e carichi pendenti;	
	- accertata esperienza nelle attività esercitate dall'impresa	

	sociale e/o negli aspetti amministrativi o gestionali genera-	
	li;	
	- insussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continua-	
	tivi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di	
	altri rapporti di natura patrimoniale presso altre imprese	
	sociali, loro controllate o controllanti, tali da compromet-	
	terne l'indipendenza o di relazioni di natura economica con	
	la società, in forza di rapporti d'affari, di consulenza pro-	
	fessionale o altro, tali da comprometterne l'autonomia di	
	giudizio. Ai fini della valutazione di compatibilità per la	
	sussistenza del requisito di indipendenza, si tiene conto	
	della diversa rilevanza delle funzioni e del diverso ruolo e-	
	sercitato dai soggetti interessati.	
	Il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed	
	indipendenza dei soggetti nominati alla carica di amministra-	
	tore deve essere comprovato mediante dichiarazione sostituti-	
	va di atto di notorietà, da produrre alla società entro 30	
	(trenta) giorni dalla nomina, a pena di decadenza.	
	ARTICOLO 22) Il consiglio di amministrazione, quando esiste,	
	ove non vi abbia provveduto l'assemblea nomina il presidente;	
	può altresì nominare tra i suoi membri, ove lo ritenga oppor-	
	tuno, un vice presidente e uno o più amministratori delegati	
	conferendo agli stessi tutti o parte dei propri poteri nel	
	rispetto delle norme di legge. Le cariche di presidente o di	
	amministratore delegato sono cumulabili.	

	Il consiglio di amministrazione, quando esiste, funziona con	
	le modalità di seguito indicate.	
	Esso deve essere convocato ogni qualvolta lo richiedano gli	
	interessi della società ed ogni volta che uno degli ammini-	
	stratori ne faccia richiesta per iscritto, presso la sede so-	
	ciale od altrove, purchè nel territorio di uno stato membro	
	dell'Unione Europea, mediante lettera raccomandata, telegram-	
	ma, telefax, o posta elettronica da inviarsi a cura del pre-	
	sidente o del vice presidente o di un amministratore delega-	
	to, cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di ur-	
	genza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno.	
	Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei membri in carica; le deli-	
	berazioni vengono prese a maggioranza di voto ed in caso di	
	parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.	
	Sono tuttavia valide le riunioni del consiglio di amministra-	
	zione, anche non convocate, qualora siano presenti tutti gli	
	amministratori in carica e assistano tutti i sindaci effetti-	
	vi, ove nominati.	
	In deroga al metodo collegiale è consentito che i membri del	
	consiglio di amministrazione esprimano le proprie decisioni	
	mediante consultazione scritta o consenso espresso per i-	
	scritto, purchè dai documenti sottoscritti dai consiglieri	
	risultino chiaramente l'argomento oggetto della decisione ed	
	il consenso espresso.	

	Tale procedura potrà svolgersi con le modalità prescelte dal	
	presidente del consiglio di amministrazione ovvero dal sog-	
	getto che attiva il procedimento decisionale. Occorrerà co-	
	munque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i con-	
	siglieri il diritto di partecipare alla decisione e di rice-	
	vere adeguate informazioni in merito al suo oggetto. Il pro-	
	cedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi en-	
	tro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta, all'ultimo	
	consigliere interpellato l'istanza a pronunciarsi in merito,	
	ovvero nel maggior termine indicato nell'istanza stessa.	
	E' ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di	
	amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazio-	
	ne, a condizione che tutti i partecipanti possano essere i-	
	dentificati e sia loro consentito di seguire la discussione,	
	di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomen-	
	ti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documen-	
	ti. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di ammini-	
	strazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il	
	presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il segreta-	
	rio della adunanza.	
	ARTICOLO 23) L'organo amministrativo dura in carica per il	
	periodo stabilito all'atto della nomina ed è sempre rieleggi-	
	bile; per la prima volta viene eletto nell'atto costitutivo.	
	ARTICOLO 24) All'organo amministrativo spettano tutti i più	
	ampi poteri di amministrazione che non siano riservati inde-	

	rogabilmente dalla legge ai soci.	
	L'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri	
	a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie	
	di atti e nominare institori.	
	ARTICOLO 25) La firma e la rappresentanza generale della so-	
	cietà, di fronte a terzi ed in giudizio, spettano all'ammini-	
	stratore unico o, nel caso in cui la società sia amministrata	
	da un consiglio di amministrazione, al presidente del consi-	
	glio di amministrazione, in esecuzione delle delibere assunte	
	dal consiglio, ovvero a quelle persone, amministratori dele-	
	gati, alle quali il consiglio di amministrazione vorrà dele-	
	garle, nei limiti dei suoi poteri.	
	ARTICOLO 26) Il compenso ai membri dell'organo amministrativo	
	è fissato dai soci esercizio per esercizio con divieto asso-	
	luto di distribuzione indiretta degli utili attraverso corre-	
	sponsione di compensi superiori a quelli previsti nelle im-	
	prese operanti nei medesimi settori e condizioni salvo com-	
	provate esigenze attinenti alla necessità di acquisire speci-	
	fiche competenze ed in ogni caso con un incremento massimo	
	del venti per cento.	
	ARTICOLO 27) Per quanto non previsto dalla legge in tema di	
	società a responsabilità limitata e non diversamente disposto	
	dal presente statuto, all'organo amministrativo si applicano	
	le norme in tema di amministrazione di cui al par. 2 sez.VI	
	bis capo V titolo V del Codice Civile, nonchè del D. Lgs. n.	

	112/2017.	
	ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE	
	ARTICOLO 28) Ai sensi dell'art.10 del D.Lgs.n.112/2017, la	
	società deve nominare uno o più sindaci aventi i requisiti di	
	cui agli artt.2397, comma 2, e 2399 del codice civile.	
	ARTICOLO 29) I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e	
	dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione, anche con riferimento alle disposizioni del decre-	
	to legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili,	
	nonchè sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-	
	strativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio	
	dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa	
	sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui	
	agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D. Lgs. n. 112/2017, ed	
	attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in con-	
	formità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, del	
	citato Decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del	
	monitoraggio svolto dai sindaci.	
	I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di	
	ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere	
	agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi	
	di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su de-	
	terminati affari.	
	ARTICOLO 30) Fatte salve disposizioni più restrittive relati-	

	ve alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costitui-	
	ta, nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi	
	consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'ar-	
	ticolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei	
	conti è esercitata da un revisore legale o da una società di	
	revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sinda-	
	ci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.	
	Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stes-	
	so in materia di società per azioni.	
	ESERCIZI E BILANCIO SOCIALE	
	ARTICOLO 31) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	Per ciascun esercizio, la società è tenuta a redigere il bi-	
	lancio sociale nel rispetto delle linee guida adottate con	
	decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e	
	della normativa di settore.	
	Il bilancio sociale dovrà essere depositato presso il Regi-	
	stro delle Imprese e pubblicato sul sito internet della so-	
	cietà.	
	UTILI	
	ARTICOLO 32) Salvo la possibilità prevista dal comma 3	
	dell'art.3 e dall'art. 16 del D. Lgs. n. 112/2017, l'impresa	
	sociale deve destinare eventuali utili ed avanzi di gestione	
	allo svolgimento dell'attività statutaria e ad incremento del	
	patrimonio.	

	Fatto salvo quanto previsto nel presente statuto ed ai sensi	
	della normativa di settore, è vietata la distribuzione, anche	
	indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve	
	comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoro-	
	ri e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli	
	organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi al-	
	tra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.	
	SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	
	ARTICOLO 33) Addivenendosi per qualsiasi causa allo sciogli-	
	mento della società, il patrimonio residuo risultante dopo la	
	restituzione dei conferimenti effettuati dai soci, sarà devo-	
	luto nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5	
	dell'art. 12 del D. Lgs. n. 112/2017.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ARTICOLO 34) Le eventuali controversie che dovessero insorge-	
	re tra i soci o tra i soci e la società, anche se promosse da	
	amministratori e sindaci, ovvero nei loro confronti e che ab-	
	biano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto so-	
	ciale, saranno decise da un arbitro amichevole compositore,	
	nominato dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commerciali-	
	sti e degli Esperti Contabili del luogo ove e' ubicata la se-	
	de della società su istanza della parte più diligente. L'ar-	
	bitrato sarà rituale e l'arbitro giudicherà, regolando lo	
	svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno,	
	pronunciando secondo diritto ed in ogni caso uniformandosi	

	allo spirito del presente statuto.	
	L'arbitro stabilirà a chi farà carico e le modalità di ripar-	
	tizione del costo dell'arbitrato.	
	Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola com-	
	promissoria le controversie nelle quali la legge preveda	
	l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.	
	LIBRO SOCI	
	ARTICOLO 35) Per il termine "libro soci" si intende il libro	
	facoltativamente istituito ed obbligatoriamente mantenuto	
	dalla società anche dopo l'entrata in vigore del D.L.185/2008	
	convertito e modificato nella Legge 28 gennaio 2009 n. 2.	
	firmato: FABOZZI GIUSEPPINA - Notaio GENNARO FIORDILISO - C'è	
	sigillo.	
	Registrato in Caserta il 15 maggio 2020 al n. 10384/1T.	
	Imposta di bollo assolto ai sensi del decreto 22/02/2007 me-	
	dante m.u.i.	
	La presente copia informatica composta di ventinove facciate	
	è conforme all'originale munito delle prescritte firme e de-	
	positato nei miei atti.	
	Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.	
	AVERSA, lì 18 maggio 2020.	
	firmato: Notaio GENNARO FIORDILISO - C'è sigillo.	